

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot.n. 28

Data 25 FEB. 2016

N. 28 del 23.02.2016

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE IN MERITO ALLE
PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17BIS
DEL DLGS. 546/92, IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO.**

=====
L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTITRÈ** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **13,40** nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza della **DOTT. PASQUALE SAMMARTINO SINDACO** – nelle persone dei Signori:

1) SAMMARTINO	PASQUALE	PRESENTE
2) DI LEO	MARIA GIOVANNA	ASSENTE
3) CAPUANO	MANUEL	PRESENTE
4) LAMBERTI	VINCENZO	PRESENTE
5) SICA	MARIA IMMACOLATA	PRESENTE
6) SPINELLI	FRANCESCO	PRESENTE

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino.

<IL PRESIDENTE>

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 23/02/2016

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17BIS DEL DLGS. 546/92, IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011, ha introdotto l'istituto del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'amministrazione finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate;
- che il valore della controversia è determinato secondo le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste);
- che l'articolo 9, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 156 del 24.09.2015, ad oggetto: *"Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 23 del 11.03.2014"*, **in vigore dal 01.01.2016**, ha sostituito l'articolo 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in materia di reclamo e mediazione nel processo tributario;
- che l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 156 del 24.09.2015, sancisce:
 1. l'estensione del campo di applicazione degli istituti del reclamo e della mediazione a tutti i tributi locali;
 2. che, per importi di valore inferiore o pari a ventimila euro, il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
 3. che il ricorso è improcedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo;
 4. che gli Enti impositori, diversamente dalle Agenzie fiscali, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione attraverso strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la struttura organizzativa dell'Ente;
 5. che l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, con riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;
 6. che nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle

somme dovute al contribuente. In tal modo si intende consentire al contribuente, ove la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato, di agire davanti al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo;

7. che viene fissato uno sconto sulle sanzioni amministrative, che si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge;
8. che la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso che reca il reclamo, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. Le norme in esame su reclamo e mediazione sono estese, per quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997;

Preso atto:

- che rientrano, quindi, nella nuova disciplina in oggetto tutti gli accertamenti tributari comunali, a prescindere dalla tipologia di tributo (ICI, IMU, TARI, TASI, COSAP, ecc.);
- che il concetto di "mediazione", in quanto tale, presupporrebbe l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'Ente lo consenta, si deve individuare un ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;
- che il responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare la proposta di mediazione, competenze che, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni, nessuno normalmente ha, se non lo stesso Ufficio Tributi;
- che l'istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di accertamento, viene curata dall'Ufficio Tributi facente parte del Settore "1 - Ragioneria e Finanze" e che all'interno del Comune non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;
- che non è intenzione dell'amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per l'attività in oggetto, in quanto, oltre alle perduranti difficoltà di bilancio, va evidenziato come il numero di avvisi di accertamento mediamente emessi e i limitati importi di ognuno di essi (come detto in premessa, si parla solo delle controversie non superiori ai 20.000 euro) renderebbe tale affidamento diseconomico nonché un inutile aggravio di spesa per le finanze comunali;
- che non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;
- che alla luce delle premesse suesposte, non si intende individuare una struttura "diversa ed autonoma" rispetto a quella che ha emesso l'avviso di accertamento, in quanto ciò risulterebbe incompatibile con la propria struttura organizzativa;
- **Ritenuto** che occorre individuare quale ufficio di riferimento per l'esame del Reclamo e della Mediazione lo stesso Ufficio Tributi facente parte del Settore "1 - Ragioneria e Finanze";
- **Considerato** che all'interno dell'Ufficio di cui sopra si ritiene opportuno individuare il Funzionario dott.ssa Maria Cecilia Fasolino, Segretario Comunale, quale responsabile dell'esame del Reclamo e della Mediazione, in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie e soggetto diverso da quello che firma gli atti oggetto di reclamo/mediazione.

- Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
 - Rilevato che il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale;
 - Preso Atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
 - Visti:
 1. il vigente T.U. sulle autonomie locali;
 2. il vigente regolamento di contabilità;
 - Acquisito il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, quale ufficio di riferimento per l'esame del Reclamo e della Mediazione, di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, l'Ufficio Tributi facente parte del Settore "1 – Ragioneria e Finanze".
2. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la dott.ssa Maria Cecilia Fasolino, Segretario Comunale, quale Funzionario Responsabile per il Reclamo e la Mediazione inerenti i tributi comunali;
3. Di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per la verifica di eventuali reclami e mediazioni interessanti i tributi comunali;
4. Infine, stante l'urgenza, con votazione separata ed all'unanimità, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione della GIUNTA COMUNALE avente ad oggetto:

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17BIS DEL DLGS. 546/92, IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

Parere: ex art.49 del T.U.E.L. n° 267/2000: **SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE
SERVIZI ALLA PERSONA**

Visto, parere favorevole espresso in data 17.02.2016

Il Ragioniere
Dott. Angelo Grimaldi

LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO

DOTT. PASQUALE SAMMARTINO



LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **25 FEB. 2016**

e trasmessa:

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

AL PREFETTO DI SALERNO

Li, **25 FEB. 2016**



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, _____

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n°267 del 18.8.2000 con decorrenza **25 FEB. 2016**



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO